C.O.VE.VA.R.

consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

N. 48 DEL 28.09.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOC. COOP. ANDROMEDA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E AVVIAMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) COD. CER 200121*, CER 200123*, CER 200135, CER 200136, CER 160213, PROVENIENTI DAL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R.), in esecuzione della sua attività istituzionale, concernente l'esercizio, in nome e per conto degli Enti consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, pone in essere, tra le altre cose, procedure acquisitive di beni e servizi onde assicurare il corretto svolgimento delle attività legate al predetto servizio;

- nell'ambito di queste procedure acquisitive, uno specifico rilievo assumono quelle riferite al servizio di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti;

- Il servizio prevede, tra l'altro, la raccolta ed il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti nel territorio del C.O.VE.VA.R.;

- Con determina n. 14 del 30.03.2017si è provveduto a prorogare il servizio specificato in oggetto alla ditta Andromeda Soc. Coo. Sociale, e che tale proroga risulta in scadenza al 30.09.2017.

Preso atto che

- La Società Cooperativa Andromeda, con sede in via C. Leone n. 9, 13100 Vercelli (VC), p. iva: 01783010026, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di cui trattasi (agli atti dell'ente al prot. n. 1505 del 27.09.2017) per il periodo 1.10.2017 – 31.01.2018 senza alcun onere di spesa a carico del Consorzio.

- Che la ditta in argomento dispone delle necessarie autorizzazioni /iscrizioni ai sensi del d.lgs 152/2006 e smi

Richiamata la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la «Disciplina delle cooperative sociali», la quale dispone all'art. 1, co.1, che:

1) le «cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: *a*) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
2) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
3) l'art. 5 stabilisce, al comma 1, che «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, *anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,* possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

Preso atto:

- della determinazione n. 3 del 1° agosto 2012 recante «Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991», con la quale sono state fornite indicazioni operative in ordine all'affidamento delle convenzioni di cui alla l. 318/1991 alle cooperative di tipo b).

Visti:

- l'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale consente l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori, per importo inferiore a € 40.000,00;
- l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ";
- l'art. 26 comma 3 Legge 488/99 come riformulato dal D.L. 168/2004 e Legge di conversione 191/2004, non risultano attive convenzioni in CONSIP riguardanti l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto

Visti:

- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- La Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 22.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017/2019
- Il Decreto del Presidente n. 6 del 25.09.2017, di nomina del Direttore Tecnico che svolge, tra l'altro, le funzioni di Responsabile del Procedimento;

Considerato che del contenuto della presente è stata data informativa al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.09.2017;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito secondo quanto indicato nel sottostante dispositivo.

Accertata la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto consortile.

Visto il T.U. Enti locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

a) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

b) di affidare, per il periodo 1.10.2017 – 31.01.2018, alla ditta Andromeda soc. coop.. con sede in via C. Leone n. 9, 13100 Vercelli (VC), p. iva: 01783010026, il servizio di stoccaggio e avviamento a recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cod. CER 200121*, CER 200123*, CER 200135, CER 200136, CER 160213, provenienti dal territorio della provincia di Vercelli,

c) Di dare atto che il servizio sarà svolto senza alcun onere di spesa a carico del Consorzio,

d) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata e che pertanto verrà inviata alla ditta affidataria le presente determina firmata;

e) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le attività di competenza del Consorzio è individuato nel Direttore Tecnico come da Decreto del Presidente n. 6 del 25.09.2017:

f) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, anche nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consorzio, ai sensi del D.lgs 14.03.2013, n. 33.

IL DIRETTORE TECNICO
Piero Gaetano dr. Vantaggiato

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 48 DEL 28.09.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOC. COOP. ANDROMEDA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E AVVIAMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) COD. CER 200121*, CER 200123*, CER 200135, CER 200136, CER 160213, PROVENIENTI DAL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Vercelli, 28/9/17

Il Responsabile Finanziario
(Dr. Silvano Ardizzone)